

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FERENTINO 1° - Distretto n° 052

Cod. Fisc.92064600601 - Cod. Mecc.FRIC83900B

Via Circonvallazione Ten. Alberto Lolli Ghetti MOVIM s.n.c.

☎ e fax: 0775/396601 - ✉ pec: fric83900b@pec.istruzione.it

✉ e-mail: fric83900b@istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivoferentino1.gov.it



A. S. 2018-2019

Prot. nr 7180

Ferentino, 12/09/2018

*Al personale
(in particolare a coloro che fruiscono
dei benefici di cui all'art. 33 della L.104/1992)
Alla DSGA
Albo RSU
Al sito web
SEDE-PLESSI*

**OGGETTO: Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della L.104/1992 docenti e personale
ATA: precisazioni e regolamentazione - Disposizione di servizio. A.S. 2018/2019**

Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto, cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente. **Conferma dell'istanza presentata nell'a. s. precedente**

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.

Si ricorda che i permessi di cui all'oggetto sono regolamentati dal CCNL dei lavoratori del comparto scuola siglato in data 27/11/2007, all'art. 15 comma 6 nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007 .

In particolare, il comma 6 art. 15 CCNL 27/11/2001 recita testualmente:

“I permessi retribuiti di cui all'art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

E' altresì vero che la normativa prescrive che gli stessi vadano “concordati” con il Dirigente, per agevolare la riorganizzazione del servizio, con congruo anticipo: ciò implica che è necessario contemperare le esigenze della scuola e i diritti degli alunni con il diritto a fruire di detti benefici, evitando disservizi, discontinuità, disorientamento negli alunni.

La Circ. INPS, inoltre, così come prescrive che il soggetto disabile può scegliere la persona che all'interno della famiglia deve prestargli/le assistenza, prevede anche sia una dichiarazione a firma congiunta dell'assistito e dell'assistente, sia un **PROGRAMMA DI ASSISTENZA da consegnare al Dirigente entro il 30 del mese precedente**, ovviamente modificabile con opportuni atti concordati, in caso di emergenza per improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente Scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Detto programma è obbligatorio per coloro che fruiscono di tale beneficio per l'assistenza a disabili residenti in posti da raggiungere in almeno 60 minuti.

Si può ben osservare, tuttavia, che l'emergenza è tale in quanto occasionale, non può essere ricorrente, anche in caso di assistenza ad un disabile.

E' utile a questo proposito riflettere su quanto affermato nella Circolare INPS dove si sostiene che: "il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata"(punto 5 della Circ. INPS).

Analogamente, sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 90/2007, coloro che fruiscono di tali permessi per l'assistenza ad un parente o affine entro il terzo grado non convivente **devono poter dimostrare** di dover usufruire di tale permesso per inderogabile assistenza.

Il programma di assistenza va presentato al momento del rinnovo annuale dei permessi o alla prima richiesta; se nell'arco dell'anno sorgono delle variazioni significative (es: ricovero ospedaliero) chi fruisce dei permessi deve avvisare immediatamente il datore di lavoro. Nel programma di assistenza bisogna specificare i motivi della richiesta: le date delle visite mediche programmate, la sostituzione di un altro parente nell'assistenza ecc.

Oltre al piano di programma di assistenza annuale viene richiesto un piano mensile di utilizzo dei permessi.

Testualmente citano le circolari INPS:

In caso di lontananza, "Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui si dimostra di aver accompagnato l'handicappato all'effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l'effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile" (cfr circ. 17/07/2000 n° 133, 11/07/2003 n° 128 dell'INPS e circ. 10/07/2000 n° 34 dell'INPDAP).

Ancora, la Circ. INPS 90 recita:

"...i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità.....- omissis- offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, **stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore**".

Fermo restando quanto sopra esposto:

Il Personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica che usufruisce per il corrente anno scolastico dei permessi previsti dalla L. 104/92 art. 33 e successive modificazioni e disciplinati dall'art. 15 comma 6 del CCNL Comparto Scuola siglato in data 29/11/2007 e successive modifiche, sono tenuti a leggere con particolare attenzione quanto riportato al paragrafo che segue:

1. L'handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del "cariotipo" da allegare.

2. Genitori di disabili in situazione di gravità:

a. disabili di età inferiore ai tre anni: entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono: prolungare il periodo di astensione facoltativa o usufruire di due ore di permesso giornaliero. (Quest'ultimo permesso non è previsto nella scuola) I benefici sono tra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio. I benefici spettano anche ai genitori adottivi o affidatari.

b. disabili di età superiore ai tre anni: dopo i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Tali permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (ad es: madre/padre casalinga/o, disoccupata/o o lavoratore/lavoratrice autonomo/a).

c. disabili maggiorenni: in questo caso la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, hanno diritto ai tre giorni di permesso mensili a condizione che siano conviventi con il figlio. In

assenza di convivenza va dimostrata l'esclusività e la continuità dell'assistenza, cioè non devono essere presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.

3. Parenti o affini entro il 3° grado

a. L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i tre giorni di permesso lavorativo siano concessi, oltre che ai genitori, ai coniugi, ai **parenti ed affini fino al terzo grado** di parentela che assistano in via esclusiva e continuativa la persona con handicap grave, anche se non convivente.

b. Parentela fino al terzo grado: padre e madre, figli, fratello e sorella, zii, nonni, bisnonni, nipoti. L'affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Pertanto, ad esempio, chi è parente di primo grado della moglie è affine di primo grado del marito. Sono considerati affini, ad esempio, il suocero e suocera, il fratello e la sorella della moglie, ecc.

4. Lavoratore con handicap grave: i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) hanno diritto a fruire mensilmente di tre giorni o, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero. (quest'ultimo non previsto nella scuola).

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Questa dirigenza nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l' a.s. in corso.

Norme comuni

• **Continuità:** consiste nell'effettiva assistenza al soggetto con handicap per le sue necessità quotidiane. la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale. "Pertanto se in tempi individuabili in circa un'ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l'handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana continuativa. ma viene richiesta una rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza".

In caso di lontananza, "Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l'handicappato all'effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l'effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile" (cfr circ. 17/07/2000 n° 133, 11/07/2003 n° 128 dell'INPS e circ. 10/07/2000 n° 34 dell'INPDAP).

• **Esclusività:** il lavoratore richiedente i permessi deve essere **l'unico soggetto** che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività non è realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, oppure con soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. L'INPS elenca dettagliatamente le condizioni in cui è riconosciuta l'impossibilità di assistenza da parte di familiari conviventi con il disabile:

Elenco delle motivazioni che impediscono di fornire assistenza alla persona handicappata individuate con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell'INPS:

1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:

f) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le *pensioni di inabilità* o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)

g) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le *pensioni di invalidità civile*, gli *assegni di*

invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;

- h) età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
- i) età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
- j) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.

2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.

3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere tale figlio.

• **Ricovero a tempo pieno in istituti specializzati**: l'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi lavorativi non possono essere concessi nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso **istituti specializzati**. Non vengono menzionati i ricoveri ospedalieri di altro tipo.

• **Cumulabilità dei permessi da un mese all'altro**: Non è possibile cumulare i permessi e fruirne successivamente, dopo la fine del mese.

• **Ferie e XIII^a mensilità**: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 208 emanata l'08/03/2005, ha comunicato, in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.

• **Part-time orizzontale**: i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente).

• **Part-time verticale**: L'INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

L'INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente proporzione:

$x : a = b : c$ (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi).

Quanto sopra espresso si conclude con la seguente disposizione di servizio:

• **Modalità di fruizione dei permessi**: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione mensile, con il datore di lavoro, in quanto è necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro e il diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Pertanto, non è consentito lasciare in segreteria il giorno prima una richiesta di permesso per art. 33 legge 104/1992, se questa non sia stata prima vista e autorizzata dal dirigente scolastico, con il quale il permesso deve essere, quindi, concordato.

Il CCNL/Scuola 29/11/2007, all'art 15 comma 6 prevede che: *"I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ...- omississ -... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"*.

Per quanto sopra si ribadisce che: il richiedente dovrà comunicare entro il 30 di ogni mese al D.S. le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, salvo emergenze, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative sulle classi derivanti dall'assenza.


Sono tenuti, invece a presentare programma di assistenza coloro che assistono un parente residente in luogo lontano.

Coloro che dovessero averne bisogno dovranno ritirare i modelli da compilare e da presentare, con la documentazione allegata, all'ufficio di segreteria area personale entro il 19/09/201, tenendo in considerazione che fino a quando la documentazione non è completa non saranno concessi permessi.

Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell'art.20, comma 3, della Legge 102/2009, questa dirigenza può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92.

Allegati: Modulo A; Modulo B.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ANGELA MARONE**



Modulo A

Dichiarazione personale dei fratelli/sorelle/parenti che non sono in grado di assistere il genitore/fratello/sorella disabile (l.104/1992)

Il/la sottoscritto/a figlio/a
fratello/sorella di

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3,

- **di non essere in grado** di effettuare l'assistenza al padre/alla madre/ al fratello/sorella disabile, in situazione di gravità con necessità di un'assistenza continuativa, globale e permanente, **per ragioni esclusivamente oggettive** tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza, di seguito analiticamente indicate,
.....
.....
.....
.....
.....
.....

e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a in precedenza.

N.B. La suddetta autocertificazione non è necessaria laddove il /la figlio/a richiedente la precedenza sia l'unico/a a convivere con il soggetto disabile in situazione di gravità.

Data.....

MODULO B

DICHIARAZIONE PERSONALE PER USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA

ART.33 COMMI 5 E 7 L.104/92

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____

DOCENTE scuola materna/elementare _____ (specificare: S. comune, Sostegno, Spec.lingua straniera)

Titolare presso _____

In servizio nell'anno scol. _____ (1) presso _____

DOCENTE scuola media/ istituto di secondo grado classe di concorso _____ / sostegno _____

Titolare presso _____

In servizio nell'anno scol. _____ (1) presso _____

NON DOCENTE: qualifica _____ (specificare se Resp. Amm/vo, Ass. Amm/vo,...)

Titolare presso _____

In servizio nell'anno scol. _____ (1) presso _____

Aspirante al trasferimento per l'anno scolastico _____ (2) avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5, 7 della legge 104/92, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000:

- Di avere il seguente rapporto di parentela: genitore/coniuge/figlio unico (3) con il/la Sig. _____, handicappat__ in situazione di gravità, nat__ a _____ il _____ ;
- Che il/la Sig. _____ non è ricoverat__ a tempo pieno presso istituti specializzati;
- Di svolgere nei confronti del/della Sig. _____ attività di assistenza continuativa ed esclusiva;
- Che il/la Sig. _____ usufruisce di assistenza domiciliare da parte della ASL;
- Di essere domiciliat__ nel comune di _____ in via/piazza _____ con il soggetto handicappato;
- Di essere anagraficamente l'unico figlio_/sorella/fratello/ in grado di prestare assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, in quanto gli altri figl_ non sono in grado di assisterl_ per ragioni esclusivamente oggettive, come da documentazione allegata;
- Che il coniuge del suddetto soggetto disabile non è in grado di prestare l'assistenza per ragioni esclusivamente oggettive, come da documentazione allegata.
- di essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza, ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art.42 comma 5 D.L.vo 151/2001;

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

firma(4) _____

Note:

- (1) Anno scolastico in corso;**
- (2) Anno scolastico successivo a quello in corso;**
- (3) Cancellare la voce che non ricorre. Nel caso di figlio unico, tale univocità (in presenza di altri fratelli - art.9 punto 5 CCND -), deve essere documentata con autodichiarazione.**
- (4) La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione richiesta o destinata ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentano.**